



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 3

In data 27/03/2018

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018 E BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **17:00** presso la **Aula Magna**, per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello:

1	GUZZO PAOLA	P	8	POLONI EMANUELA	P
2	VISENTIN GIORGIO	P	9	TONON MARCO	P
3	VENTURIN GESSICA	P	10	FANTUZ MAURO	P
4	ATTEMANDI PAOLO	P	11	PALU' GRAZIA	P
5	ZANETTE GRETA	P	12	SANTAMBROGIO DONATELLA	P
6	FAVARO LUCIO	P	13	BATTISTUZZI ERIC	P
7	LUCCON MARCO	P			

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Gava dott.ssa Paola**

La Sig.ra **Guzzo dott.ssa Paola**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri Sigg.ri **ZANETTE GRETA, LUCCON MARCO, BATTISTUZZI ERIC.**

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Delibera C.C. n. 3 del 27/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2018 E BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020.

E' presente alla seduta la dottoressa Cristina Baratto, Responsabile Area 2 Economico Finanziaria – Servizi alla Persona del Comune di Godega di Sant'Urbano.
Sentita l'illustrazione del SINDACO e uditi gli interventi dei Consiglieri, contenuti nel supporto magnetico, agli atti, pubblicato congiuntamente alla delibera all'albo pretorio e comunque consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente"

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare generale degli Enti Locali in materia di entrate;

PREMESSO che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL D.lgs. N. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che è stato prorogato al 31.03.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico n. 267/2000 già precedentemente spostato al 28.02.2018;

\RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296 il quale prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"
- il comma 683 dell'art. 1 articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147 il quale stabilisce che: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682*",
- la Legge di Stabilità 2018 che conferma la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni (con eccezione per la TARI) come già previsto nel 2017 e nel 2016 (anno di prima introduzione- comma 26 della legge n. 208/2015);

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 19.06.2014;

CONSIDERATO che resta in vigore la disposizione di cui all'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, che stabilisce che a

decorrere dall'anno 2013 è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

VISTE le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, L. 208/2015 che all'art. 1 in materia di IMU e TASI prevede:

- comma 10 lettera b): riduzione della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** dell'imposta sulle abitazioni **date in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori), alle condizioni previste dalla norma** : " per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23". **La riduzione si applica anche alla TASI** in conseguenza di quanto previsto dal comma 675 della L. 147/2013: "La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201..." convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- **comma 13 Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli.** Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. "
- comma 14: **esenzione TASI sulla prima casa.** "Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- comma 14 lettera c): **riduzione TASI per i beni merce:** «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento.** I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»; (già stati esentati dall'IMU dall'art. 2 del D.L. 102/2013 dal 01.01.2014);
- comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari IMU e TASI dei **macchinari "imbullonati"**: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";

- commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato:** *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento,*

CONSIDERATO inoltre che ai sensi comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla Legge Finanziaria 2016, IMU e TASI non si applicano alle seguenti fattispecie:

- *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo [28, comma 1](#), del [decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

DATO ATTO che continuano ad applicarsi anche le seguenti esenzioni previste dalla normativa statale:

- l'imposta IMU non è dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A1/A8/A9, a norma dell'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
- l'esenzione dall' IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce) dal 01.01.2014, come previsto dall'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102;
- esenzione dall' IMU per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013;
- esenzione dalla TASI per i terreni agricoli prevista dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) nelle componenti dell'imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con Delibera di C.C. 18 del 19.06.2014, prevede:

- all'art. 24 che *"nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 30% e la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**"*;
- all'art. 17 che *"Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare"*;

DATO ATTO CHE:

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima si calcola sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici

- mesi dell'anno precedente e la seconda a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,
- che l'imposta viene versata sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (art. 13 bis del D.L. 201/2011);

RITENUTO di individuare, ai sensi della normativa vigente, i costi dei servizi indivisibili da finanziare con la TASI, seppure non in misura integrale:

Servizio Indivisibile	Costo
Servizi di polizia locale (compreso personale addetto)	100.800,00
Manutenzione rete stradale	98.000,00
Illuminazione pubblica (gestione e manutenzione)	207.000,00
Cura del verde pubblico e arredo urbano	46.000,00
TOTALE	451.800,00

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 15.032018, con la quale, anche in considerazione della vigente normativa di blocco degli aumenti di tributi, si propone al Consiglio Comunale la conferma, come per gli anni 2016 e 2017, delle aliquote e della detrazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2018 e per le previsioni del triennio 2018 - 2020 senza variazioni rispetto a quelle previste per l'anno 2015, come di seguito riassunte:

IMU:

- aliquota ordinaria base 0,76%;
- aliquota 0,4%, con detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze di categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

TASI:

- 0,18% per le abitazioni principali e relative pertinenze di categorie catastali A/1-A/8 e A/9,
- 0,18% per tutti gli altri fabbricati ad eccezione dei "beni merce" per i quali la legge di Stabilità ha introdotto l'aliquota ridotta allo 0,10%,
- 0,10% per fabbricati rurali strumentali,
- 0,00% per le aree edificabili;

PRESO ATTO che le aliquote TASI consentono una copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili sopra evidenziati, garantendo un gettito complessivo stimato in € 355.000,00, tenuto conto dell'esenzione dal tributo per le abitazioni principali e relative pertinenze con esclusione delle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

VISTO il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio – Area 2 Economico/Finanziaria Servizi alla persona;

Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Consiglieri Fantuz, Palù, Santambrogio e Battistuzzi) su Consiglieri presenti n. 13 e votanti n. 9 su 13 Consiglieri assegnati;

DELIBERA

- di approvare e confermare per l'anno 2018 e per le previsioni di bilancio del triennio 2018 - 2020, richiamato quanto in premessa riportato, le medesime aliquote e detrazioni IMU e TASI previste per l'anno, 2015 e già confermate per il 2016 e il 2017, nel rispetto della sospensione di aumenti di tributi e addizionali delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni prevista confermata dalla Legge di stabilità 2018:
- :

IMU:

- aliquota ordinaria base 0,76%;
- aliquota 0,4%, con detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze di categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

TASI:

- 0,18% per le abitazioni principali e relative pertinenze di categorie catastali A/1-A/8 e A/9,
 - 0,18% per tutti gli altri fabbricati ad eccezione dei "beni merce" per i quali la legge di Stabilità ha introdotto l'aliquota ridotta allo 0,10%,
 - 0,10% per fabbricati rurali strumentali,
 - 0,00% per le aree edificabili;
- di demandare al Responsabile dell'Area Economico - finanziaria l'invio della presente deliberazione al Portale Federalismo Fiscale entro termine perentorio del 14 ottobre affinché la sua pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre, come previsto dal comma 13 bis del D.L. 201/2011.

Indi, stante l'urgenza di disporre in merito, con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Consiglieri Fantuz, Palù, Santambrogio e Battistuzzi) su Consiglieri presenti n. 13 e votanti n. 9 su 13 Consiglieri assegnati;

d i c h i a r a

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: F.to Baratto dott.ssa Cristina

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to Baratto dott.ssa Cristina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Guzzo dott.ssa Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gava dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/04/2018 al 11/05/2018 - N. 338 Reg. Pubblicazioni.

Lì, 26/04/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA
1 AMMINISTRATIVA**
f.toTona Loretta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 17/04/2018, decimo giorno dopo la pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA
1 AMMINISTRATIVA**
f.toTona Loretta
